

Circolari per la clientela

**Certificazione Unica 2017 -
Invio all'Agenzia delle Entrate e
consegna al contribuente**

1 PREMESSA

L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 16.1.2017 n. 10044, come modificato dal provv. 9.2.2017 n. 29869, ha approvato i modelli di "Certificazione Unica 2017" (CU 2017), relativi all'anno 2016, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle informazioni per il contribuente, che il sostituto d'imposta deve:

- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7.3.2017, utilizzando il modello "ordinario", al fine di acquisire i dati per la precompilazione, da parte della stessa Agenzia, dei modelli 730/2017 e REDDITI 2017 PF;
- utilizzare per consegnare la certificazione al soggetto sostituito, percettore del reddito, entro il 31.3.2017 (a seguito del differimento a regime stabilito dal DL 193/2016 conv. L. 225/2016), utilizzando il modello "sintetico", che contiene un numero di informazioni inferiore rispetto al modello "ordinario".

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di "Telefisco" del 2.2.2017, ha previsto la possibilità di differire l'invio telematico delle Certificazioni Uniche 2017 che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata:

- entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2017 (attualmente stabilito al 31.7.2017);
- senza applicazione di sanzioni.

Di seguito si riepilogano i principali aspetti relativi alla "Certificazione Unica 2017".

2 AMBITO APPLICATIVO DELLA "CERTIFICAZIONE UNICA 2017"

La "Certificazione Unica 2017" riguarda:

- i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, corrisposti nel 2016 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 del TUIR (es. compensi professionali, diritti d'autore o d'inventore, ecc.), corrisposti nel 2016;
- le provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2016, soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 600/73;
- le provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta;
- i corrispettivi erogati dal condominio nel 2016 per prestazioni relative a contratti di appalto, soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del DPR 600/73;
- alcuni redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.), corrisposti nel 2016;
- le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma;
- l'ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2016 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, di cui all'art. 21 co. 15 della L. 27.12.97 n. 449;
- l'ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio, di cui all'art. 11 della L. 30.12.91 n. 413;
- le relative ritenute operate;

- le detrazioni d'imposta effettuate;
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e ad altri Enti;
- i dati assicurativi INAIL.

2.1 REDDITI ESENTI

La Certificazione Unica 2017 deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei redditi corrisposti nell'anno 2016 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

2.2 COMPENSI EROGATI AI "CONTRIBUENTI MINIMI" E AI "CONTRIBUENTI FORFETTARI"

La Certificazione Unica 2017 deve essere utilizzata anche per attestare l'ammontare dei compensi corrisposti nel 2016 alle persone fisiche che:

- hanno optato per l'applicazione del regime agevolato relativo:
 - ai c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011);
 - oppure ai nuovi "contribuenti forfettari" (introdotto dalla L. 190/2014);
- non hanno subito ritenute alla fonte su tali compensi.

2.3 DATORI DI LAVORO NON SOSTITUTI D'IMPOSTA

La Certificazione Unica 2017 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro che non sono sostituti d'imposta e che erano tenuti:

- alla compilazione del modello 01/M, anteriormente al DLgs. 314/97 che ha introdotto il modello CUD;
- ovvero alla presentazione del modello DAP/12, in relazione ai dirigenti di aziende industriali.

Si ricorda che non sono sostituti d'imposta, ma devono rilasciare la Certificazione Unica a fini contributivi, ad esempio:

- le Ambasciate;
- gli Organismi internazionali (es. FAO e NATO);
- lo Stato Città del Vaticano;
- le aziende straniere che assicurano i lavoratori italiani occupati all'estero in Paesi non convenzionati, ai sensi del DL 31.7.87 n. 317, conv. L. 3.10.87 n. 398.

Lavoratori domestici

La Certificazione Unica 2017 non deve invece essere consegnata ai lavoratori domestici (es. colf, badanti), ai quali va consegnata una "dichiarazione sostitutiva" semplificata.

2.4 CERTIFICAZIONE DEI DIVIDENDI, DEI CAPITAL GAIN E DEGLI ALTRI REDDITI DI CAPITALE

La Certificazione Unica 2017 non riguarda invece la certificazione:

- dei dividendi e dei proventi equiparati, nonché delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate, che deve continuare ad avvenire mediante l'apposito modello CUPE;
- dei *capital gain*, per i quali rimane la certificazione in forma "libera", che deve contenere:
 - le generalità e il codice fiscale del contribuente;
 - la natura, l'oggetto e la data dell'operazione;
 - la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione;
 - gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi;

- degli interessi e altri redditi di capitale, per i quali rimane la certificazione in forma “libera”, purché attesti l'ammontare:
 - delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
 - delle ritenute operate.

3 TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA “CERTIFICAZIONE UNICA 2017” ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d'imposta devono trasmettere le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti:

- all'Agenzia delle Entrate;
- in via telematica:
 - direttamente, mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline;
 - oppure tramite un intermediario abilitato (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

Per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2017, il sostituto d'imposta deve utilizzare il modello “ordinario”:

- che ha un contenuto più dettagliato rispetto alla versione “sintetica” da consegnare al contribuente, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2017);
- da compilare secondo le istruzioni approvate dall'Agenzia delle Entrate.

Il modello “ordinario” di Certificazione Unica 2017 è infatti costituito:

- dal frontespizio;
- dal quadro CT, relativo alla comunicazione della “sede telematica” per la ricezione dei modelli 730-4 relativi ai conguagli;
- dalla parte relativa ai dati del sostituto d'imposta e del contribuente-sostituito (lavoratore dipendente o autonomo o pensionato);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all'assistenza fiscale, suddivisa tra:
 - dati fiscali;
 - dati previdenziali e assistenziali;
 - dati assicurativi INAIL;
 - annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.

Nel caso in cui la Certificazione Unica attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

Dati relativi al contribuente

Si segnala che, tra i dati relativi al contribuente, deve essere indicato il codice della “categoria particolare”, secondo quanto previsto nella “Tabella D” posta in appendice alle istruzioni della Certificazione Unica 2017, che viene di seguito riportata.

TABELLA D - CATEGORIE PARTICOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
A	Pensionati	T	Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.) (art. 50, comma 1, lett. g), del Tuir)
B	Pensionati da casellario pensionistico	T1	Indennità a parlamentare o a giudice costituzionale
C	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati	T2	Assegno vitalizio diretto o di reversibilità a parlamentare o a giudice costituzionale
D	Insegnanti e presidi di scuola media	T3	Indennità o assegno vitalizio a parlamentare cessato dal mandato in corso d'anno
E	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna	T4	Corte Costituzionale categoria ad esaurimento
F	Graduati e truppa	U	Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 50, comma 1, lett. h), del Tuir)
G	Sottufficiali	V	Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 50, comma 1, lett. h-bis), del Tuir)
H	Ufficiali	W	Percipienti assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 50, comma 1, lett. i), del Tuir)
K	Magistrati	Y	Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l), del Tuir)
L	Dipendenti all'estero	Z	Eredi
M	Soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, comma 1, lett. a), del Tuir)	Z2	Ex coniuge (in caso di procedure di pignoramento presso terzi)
N	Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b), del Tuir)	Z3	Soci di cooperative artigiane
P	Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 50, comma 1, lett. c) del Tuir)		
Q	Ministri del culto (art. 50, comma 1, lett. d), del Tuir)		
R	Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 50, comma 1, lett. e), del Tuir)		
S	Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace e esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 50, comma 1, lett. f), del Tuir)		

3.1 DATI FISCALI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa parte del modello "ordinario" della Certificazione Unica 2017 devono essere indicati:

- i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2016;
- i dati del rapporto di lavoro;
- le ritenute a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale;
- i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2016 (modelli 730/2016), sia in relazione al dichiarante che al coniuge (in caso di modello 730/2016 congiunto);
- gli oneri detraibili e deducibili;
- le detrazioni e i crediti d'imposta;
- i dati relativi al *bonus* di 80,00 euro in busta paga;
- i dati relativi alla previdenza complementare;
- i dati relativi ai contributi di solidarietà, ai lavoratori "frontalieri", ai contribuenti residenti a Campione d'Italia, ai redditi esenti, ai *bonus* e *stock option* soggetti all'addizionale del 10%;
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta;
- i redditi erogati da altri soggetti (es. in caso di conguaglio complessivo di fine anno o di operazioni straordinarie);
- i dati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata (TFR e indennità equipollenti, altre indennità, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, compensi relativi ad anni precedenti, ecc.); da quest'anno deve essere indicata anche l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- i dati relativi alle somme erogate ai dipendenti privati per premi di risultato o partecipazione agli utili dell'impresa, soggette all'imposta sostitutiva del 10%;
- i dati relativi ad operazioni straordinarie;

- i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, per i quali sono state riconosciute le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia; l'indicazione del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico è facoltativa;
- i dati relativi ai rimborsi di alcuni beni e ai servizi non soggetti a tassazione ai sensi dell'art. 51 co. 2 del TUIR, nell'ambito del c.d. "welfare aziendale".

Somme erogate per premi di risultato o partecipazione agli utili dell'impresa

Dopo la sospensione dell'agevolazione nel 2015, con l'art. 1 co. 182-189 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e il DM 25.3.2016 è stata reintrodotta, a decorrere dal 2016, l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10% alle somme erogate ai lavoratori dipendenti privati, sulla base della contrattazione collettiva di secondo livello (territoriale o aziendale), sotto forma di:

- premi di risultato di ammontare variabile legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione;
- oppure di partecipazione agli utili dell'impresa.

Inoltre è prevista la possibilità, a richiesta dei lavoratori, di ricevere i premi sotto forma di *benefit* detassati.

In relazione al periodo d'imposta 2016:

- possono fruire dell'agevolazione i titolari di reddito di lavoro dipendente, del settore privato, di importo non superiore a 50.000,00 euro nell'anno precedente a quello in cui le somme agevolate sono state percepite;
- le somme che possono essere assoggettate all'imposta sostitutiva ammontano a 2.000,00 euro lordi, elevabili a 2.500,00 euro per le aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, anche se erogate da più datori di lavoro nello stesso anno.

I dati relativi all'applicazione della nuova disciplina fiscale devono quindi essere indicati nella nuova apposita sezione inserita nella Certificazione Unica 2017.

Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione

L'art. 1 co. 190 della suddetta legge di stabilità 2016 ha inoltre integrato l'art. 51 co. 2 del TUIR, stabilendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, sulla base del c.d. "welfare aziendale":

- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei relativi familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (nuova lett. f-bis);
- le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (nuova lett. f-ter).

Nella Certificazione Unica 2017 è stata quindi inserita una nuova apposita sezione in cui devono essere indicati i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri, effettuati dal datore di lavoro in applicazione di tale disciplina. Si tratta, nello specifico, delle spese per:

- asili nido;
- istruzione, diversa da quella universitaria;
- istruzione universitaria;

- addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti;
- servizi di interpretariato dei soggetti sordi.

Compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane

La Certificazione Unica 2017 recepisce inoltre l'inclusione tra i redditi assimilati al lavoro dipendente dei compensi corrisposti ai soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma (art. 1 co. 114 della citata L. 208/2015). Tale qualificazione fiscale non influisce però sul relativo regime previdenziale.

In relazione a tali compensi è necessario anche indicare nella sezione dati anagrafici relativi al percettore delle somme il nuovo codice "Z3", rilevabile dalla tabella D sopra riportata.

Regime speciale per i lavoratori "impatriati"

La Certificazione Unica 2017 recepisce anche il regime speciale relativo ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori che hanno trasferito la residenza, che concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del loro ammontare (art. 16 del DLgs. 147/2015).

3.2 DATI CONTRIBUTIVI INPS

In questa parte del modello "ordinario" della Certificazione Unica 2017 devono essere indicati i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta all'INPS, suddivisi tra:

- lavoratori subordinati del settore privato;
- dipendenti pubblici (gestioni ex INPDAP);
- collaboratori coordinati e continuativi, altri lavoratori "parasubordinati" e lavoratori autonomi occasionali, iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95.

Lavoratori agricoli

La parte relativa ai dati contributivi INPS non deve essere compilata in relazione agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

L'obbligo di certificazione viene infatti assolto dall'INPS, in base ai dati comunicati dal datore di lavoro tramite le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata.

3.3 DATI CONTRIBUTIVI DI ENTI DIVERSI DALL'INPS

Nella sezione "Altri Enti" del modello "ordinario" della Certificazione Unica 2017 devono essere indicati i dati relativi alla contribuzione afferente ad Enti diversi dall'INPS (es. Casse di previdenza e assistenza di medici, infermieri, psicologi, biologi, veterinari e giornalisti).

3.4 DATI ASSICURATIVI INAIL

Nella Certificazione Unica 2017 devono essere indicati anche i dati assicurativi INAIL, riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del DPR 1124/65, già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. 63/93.

In particolare, il punto 71 ("Qualifica") deve essere compilato nell'ipotesi in cui il lavoratore appartenga ad una delle "Ulteriori categorie" previste dalla seguente tabella, utilizzando i relativi codici in essa indicati.

CODICE	DESCRIZIONE
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
F	Associati in partecipazione
G	Collaboratori familiari e coadiuvanti di imprese non artigiane
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Partecipanti a stage
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini, vetturini o barrocciai
P	Pescatori autonomi e soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne
Q	Medici in formazione specialistica e medici in formazione specifica in medicina generale
Z	Altri

3.5 DATI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALLE PROVVIGIONI E AI REDDITI DIVERSI

Nella parte del modello "ordinario" della Certificazione Unica 2017 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati:

- la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
- l'ammontare lordo corrisposto;
- le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
- l'imponibile;
- le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
- i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d'acconto o d'imposta oppure sospese);
- le spese rimborsate e le ritenute rimborsate;
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
- le somme corrisposte in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
- i redditi erogati da altri soggetti;
- i dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie;
- le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

3.6 TERMINE DI TRASMISSIONE

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2017 deve avvenire entro il 7.3.2017.

Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata

L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di "Telefisco" del 2.2.2017, ha concesso la possibilità di inviare le Certificazioni Uniche 2017, che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata:

- entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2017 (attualmente stabilito al 31.7.2017; eventuali proroghe relative al 770/2017 avranno effetto anche in relazione alle Certificazioni in esame);
- senza applicazione di sanzioni.

Tale possibilità è quindi analoga a quella che era stata prevista dall'Agenzia delle Entrate in relazione alle:

- Certificazioni Uniche 2015, relative al periodo d'imposta 2014;
- Certificazioni Uniche 2016, relative al periodo d'imposta 2015.

Si tratta quindi, ad esempio, delle Certificazioni Uniche 2017 riguardanti:

- i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. "contribuenti minimi" (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai nuovi "contribuenti forfetari" (ex L. 190/2014);
- le provvigioni;
- i corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto;
- i redditi esenti.

Devono invece essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate, entro l'ordinaria scadenza del 7.3.2017, le Certificazioni Uniche 2017 riguardanti, ad esempio:

- i redditi di lavoro autonomo occasionale o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno (diritti d'autore e d'inventore);
- gli utili percepiti da associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- i compensi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ovvero da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

3.7 MODALITÀ DI TRASMISSIONE TELEMATICA

Il sostituto d'imposta deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate i modelli "ordinari" delle Certificazioni Uniche 2017:

- in via telematica;
- nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Nell'ambito del flusso telematico è possibile, da parte dello stesso sostituto d'imposta, inviare più certificazioni relative a singoli dipendenti e lavoratori autonomi (c.d. "fornitura").

3.7.1 Suddivisione del flusso telematico

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando, oltre al frontespizio e all'eventuale quadro CT:

- le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- separatamente rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.

Pertanto, nel caso di coinvolgimento di più professionisti nella gestione delle certificazioni (es. consulente del lavoro per i dipendenti e dottore commercialista per i lavoratori autonomi), ognuno di essi può trasmettere in via telematica le Certificazioni Uniche di propria competenza.

Inoltre, è possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.

3.7.2 Tipologie di invii telematici

Gli invii possono essere:

- ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti;
- sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione già inviata e acquisita dal sistema telematico;
- di annullamento, con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione precedentemente trasmessa e acquisita dal sistema telematico.

Separazione degli invii sostitutivi e/o da annullamento

Qualora il sostituto d'imposta o l'intermediario debba procedere alla sostituzione e/o all'annullamento di certificazioni validamente accolte, dovrà procedere ad inviare un apposito flusso comprensivo delle sole certificazioni da sostituire e/o da annullare.

Se il flusso contiene sia invii ordinari che sostitutivi o di annullamento, tale anomalia comporta lo scarto dell'intera comunicazione.

3.7.3 Software

Per compilare e inviare in via telematica le Certificazioni Uniche 2017, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito un apposito *software*.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile anche il *software* di controllo della Certificazione Unica 2017, che consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche.

3.7.4 Ricevuta di presentazione

Il flusso telematico si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate:

- attestante l'avvenuto ricevimento dei dati;
- rilasciata per via telematica all'utente che ha effettuato l'invio.

3.8 COMUNICAZIONE DELLA “SEDE TELEMATICA” PER LA RICEZIONE DEI DATI DEI CONGUAGLI DEI MODELLI 730

Unitamente alle Certificazioni Uniche 2017, i sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate anche la “sede telematica” (propria o di un intermediario incaricato):

- per la ricezione dall'Agenzia stessa delle comunicazioni relative ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 (modelli 730-4);
- compilando il “quadro CT” del modello “ordinario”.

Il quadro CT:

- deve essere compilato dai sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente o assimilati con compilazione dei dati fiscali;
- sostituisce l'apposito modello “CSO” approvato, da ultimo, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013 n. 23840.

Comunicazione delle variazioni

Le istruzioni alla Certificazione Unica 2017 stabiliscono che i sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati (es. variazione della sede Entratel, indicazione dell'intermediario o modifica dello stesso), devono continuare ad utilizzare il suddetto modello “CSO”.

3.9 REGIME SANZIONATORIO

L'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche è soggetto ad un pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla precompilazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, è infatti prevista l'applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo però di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

3.9.1 Ambito applicativo

Le suddette sanzioni si applicano in relazione a tutte le certificazioni che devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate, anche se riguardano tipologie reddituali che non rilevano ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (es. redditi di lavoro autonomo professionale, provvigioni).

3.9.2 Correzione entro 5 giorni

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta, mediante la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione, viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

3.9.3 Scarto dei file

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che, nel caso di:

- scarto dell'intero *file* contenente le Certificazioni Uniche 2017, inviato entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- scarto di singole Certificazioni Uniche 2017, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettifiche, entro i cinque giorni successivi alla scadenza (non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte).

3.9.4 Ravvedimento operoso

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), ha affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate appare tuttavia discutibile, in quanto l'esclusione del ravvedimento non è prevista a livello normativo.

4 CONSEGNA DELLA "CERTIFICAZIONE UNICA 2017" AL CONTRIBUENTE-SOSTITUITO

Il sostituto d'imposta deve:

- compilare il modello "sintetico" di Certificazione Unica 2017, secondo le istruzioni approvate dall'Agenzia delle Entrate;

- rilasciarla in duplice copia al contribuente-sostituto, unitamente alle relative informazioni approvate dall'Agenzia delle Entrate.

Il modello “sintetico” di Certificazione Unica 2017, da rilasciare al contribuente-sostituto, è costituito:

- dalla parte relativa ai dati del sostituto d'imposta e del contribuente-sostituto (lavoratore dipendente o autonomo o pensionato);
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all'assistenza fiscale, suddivisa tra:
 - dati fiscali;
 - dati previdenziali e assistenziali;
 - dati assicurativi INAIL;
 - annotazioni;
- dalla parte relativa alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi;
- dalla scheda (non presente nel modello “ordinario”) per la scelta della destinazione:
 - dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta oppure allo Stato (per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
 - del 5 per mille dell'IRPEF per il sostegno del settore *no profit*, delle associazioni sportive dilettantistiche, della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria o delle attività sociali svolte dal Comune di residenza;
 - del 2 per mille dell'IRPEF al finanziamento di un partito politico iscritto nell'apposito Registro nazionale.

Nel caso in cui la Certificazione Unica 2017 attesti solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, ovvero solo redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il sostituto d'imposta deve rilasciare al contribuente esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

4.1 DATI FISCALI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa parte del modello “sintetico” della Certificazione Unica 2017 devono essere indicati:

- i dati relativi ai redditi corrisposti nel 2016;
- i dati del rapporto di lavoro;
- le ritenute a titolo di IRPEF e di addizionali regionale e comunale;
- gli acconti 2016 versati a seguito della presentazione del modello 730/2016, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;
- i crediti non rimborsati a seguito della presentazione del modello 730/2016, sia in relazione al dichiarante che al coniuge;
- gli oneri detraibili e deducibili;
- le detrazioni e i crediti d'imposta;
- i dati relativi al *bonus* di 80,00 euro in busta paga;
- i dati relativi alla previdenza complementare;
- i dati relativi ai contributi di solidarietà, ai lavoratori “frontalieri”, ai contribuenti residenti a Campione d'Italia e ai redditi esenti;
- i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta;
- i redditi erogati da altri soggetti (es. in caso di conguaglio complessivo di fine anno o di operazioni straordinarie);

- i dati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata (TFR e indennità equipollenti, altre indennità, prestazioni in forma di capitale dei fondi pensione, compensi relativi ad anni precedenti, ecc.); da quest'anno deve essere indicata anche l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- i dati relativi alle somme erogate ai dipendenti privati per premi di risultato o partecipazione agli utili dell'impresa, soggette all'imposta sostitutiva del 10%;
- i dati relativi ai familiari fiscalmente a carico, per i quali sono state riconosciute le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia; l'indicazione del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico è facoltativa;
- i dati relativi ai rimborsi di beni e ai servizi non soggetti a tassazione ai sensi dell'art. 51 co. 2 del TUIR, nell'ambito del c.d. "welfare aziendale".

4.2 DATI CONTRIBUTIVI INPS ED ALTRI ENTI E DATI ASSICURATIVI INAIL

La parte del modello "sintetico" della Certificazione Unica 2017 riguardante i dati relativi alla contribuzione dovuta all'INPS e ad altri Enti e i dati assicurativi INAIL, invece, è identica a quella del modello "ordinario" (si vedano i precedenti § 3.2, 3.3 e 3.4).

4.3 DATI RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, ALLE PROVVIGIONI E AI REDDITI DIVERSI

Nella parte del modello "sintetico" della Certificazione Unica 2017 relativa ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai previsti redditi diversi devono essere indicati:

- la tipologia reddituale, sulla base delle previste causali;
- l'ammontare lordo corrisposto;
- le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta;
- l'imponibile;
- le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta effettuate, nonché le ritenute sospese per effetto di eventi eccezionali;
- i dati relativi alle addizionali IRPEF regionali e comunali (trattenute a titolo d'acconto o d'imposta oppure sospese);
- le spese rimborsate e le ritenute rimborsate;
- i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante o del percipiente;
- le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
- le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

A differenza del modello "ordinario", non sono previsti i riquadri relativi all'indicazione:

- delle somme corrisposte in caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa;
- dei redditi erogati da altri soggetti;
- dei dati relativi a casi particolari in presenza di operazioni straordinarie.

4.4 SOTTOSCRIZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il sostituto d'imposta può sottoscrivere la Certificazione Unica 2017 anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

4.5 TERMINE DI CONSEGNA

L'art. 7-*quater* co. 14 - 15 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha differito a regime, dal 28 febbraio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare la certificazione ai

contribuenti-sostituiti, a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

La Certificazione Unica 2017, relativa al 2016, deve quindi essere consegnata entro il 31.3.2017.

4.6 MODALITÀ DI CONSEGNA

I sostituti d'imposta, in luogo della consegna della Certificazione Unica 2017 in formato cartaceo, possono trasmetterla al contribuente in formato elettronico, a condizione che il contribuente:

- abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare per i successivi adempimenti;
- sia dotato degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.

4.7 RILASCIO DI UNA NUOVA CERTIFICAZIONE RELATIVA AL 2016

Qualora il sostituto d'imposta abbia già rilasciato al sostituto la certificazione relativa ai redditi erogati nel 2016, prima dell'approvazione della Certificazione Unica 2017, ad esempio la Certificazione Unica 2016 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta lo scorso anno, deve rilasciare:

- la nuova Certificazione Unica 2017, comprensiva dei dati già certificati, in sostituzione della certificazione già rilasciata;
- entro il suddetto termine del 31.3.2017.

4.8 RILASCIO DI UNA CERTIFICAZIONE DIVERSA DOPO LA TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso in cui il sostituto d'imposta rilasci una Certificazione Unica 2017 diversa da quella trasmessa all'Agenzia delle Entrate, deve comunicare al contribuente che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall'Agenzia delle Entrate, dovrà:

- verificare i dati forniti dalla Certificazione Unica rilasciata;
- procedere a modificare il contenuto della dichiarazione precompilata.

4.9 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE RELATIVA AL 2017

La Certificazione Unica 2017, relativa al 2016, può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all'anno 2017, fino all'approvazione di una nuova certificazione.

In tal caso, i riferimenti agli anni 2016 e 2017 contenuti nella Certificazione Unica 2017 e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti ai periodi successivi.

È il caso, ad esempio, della certificazione da rilasciare a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente nel 2017, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore cessato.

4.10 SANZIONI IN CASO DI OMESSA, INFEDELE O TARDIVA CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE

Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituto della certificazione da parte del sostituto d'imposta è punito con la sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro (ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 158/2015).

Tuttavia, si ritiene che se la certificazione viene rilasciata successivamente al termine stabilito, ma il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituto, non ostacola l'attività di controllo, non incide sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione sia "meramente formale" e quindi non sanzionabile.